

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19684-2012 proposto da:

CREDITORE

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO

- controricorrente -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 4336/2011 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA del 12.7.2012, depositato il 17/07/2012;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata la seguente relazione, regolarmente comunicata alle parti: 1) Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 17.7.2012, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 98 L.F. proposta da Z.D. per ottenere l'ammissione allo stato passivo della Martella Burani Fashion Group (di seguito MBFG) s.p.a.

in A.S. dell'intero credito di Euro 195.689,05 vantato in forza del rapporto di lavoro intrattenuto con la società, ammesso per il minore importo di Euro 114.451,52. Il tribunale ha affermato che la mancata presentazione da parte dell'opponente di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dai commissari straordinari, che le era stato debitamente notificato e che prevedeva l'esclusione parziale del credito insinuato, comportasse acquiescenza alla proposta, poi fatta propria dal giudice, con conseguente decadenza della creditrice dalla possibilità di proporre

opposizione. Il provvedimento è stato impugnato dalla Z. con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Fallimento della Martella Burani Fashion Group, dichiarato il 5.6.2012, ha resistito con controricorso.

1) Con il primo motivo Z.D. lamenta che il giudizio non sia stato dichiarato interrotto per l'intervenuto Fallimento della MBFG. Il motivo, prima ancora che infondato ai sensi dell'art. 300 c.p.c., u.c. (in quanto l'evento interattivo si è avverato dopo la chiusura della discussione dinanzi al collegio), va dichiarato inammissibile, atteso il difetto di interesse della ricorrente a dolersi dell'omessa dichiarazione: l'istituto dell'interruzione è infatti volto a tutelare la parte rispetto alla quale si è verificato l'evento, che è dunque l'unica legittimata a dolersi del fatto che il processo non sia stato dichiarato interrotto e che peraltro, poichè la violazione delle norme di cui agli artt. 299 e segg. c.p.c. da luogo ad una nullità relativa, è tenuta anche a specificare, in sede di impugnazione, in qual modo detta nullità abbia pregiudicato il suo diritto di difesa (Cass. nn. 1712/02, 24762/07).

2) Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 95 L. fall. e art. 329 c.p.c..

Osserva che l'interpretazione del giudice del merito contrasta con il disposto dell'art. 95 L.F., il quale stabilisce che i creditori "possono" esaminare il progetto e presentare osservazioni e che all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo il G. "anche in assenza delle parti" decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate.

Il motivo appare manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare, in fattispecie identica alla presente, che la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione: il disposto dell'art. 329 c.p.c. non può infatti trovare applicazione rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso e neppure può ritenersi che il termine di cui all'art. 95, comma 2, l. fall., introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2007, n. 169 - a norma del quale i creditori "possono" esaminare il progetto depositato dal curatore e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino alla prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo - sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione (Cass. n. 5659/012).

Il principio è stato ribadito da Cass. n. 11026/013, che ha ulteriormente rilevato come la tesi fatta propria dal tribunale si ponga in palese contraddizione con l'art. 99, comma 2, l. fall..

Il provvedimento impugnato dovrebbe pertanto essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione per l'esame del merito della domanda.

Tanto può affermarsi in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5 e art. 380 bis c.p.c..

Sentenza, Cassazione civile, Sezione Sesta, 19 dicembre 2014, n. 27124

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non contrastate dal Fallimento contro ricorrente che non ha depositato memoria. Il secondo motivo del ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS